



CITTA' DI CORLEONE

PROVINCIA DI PALERMO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI CORLEONE ANNUALITÀ ECONOMICA 2018

Il giorno 31 del mese di dicembre dell'anno 2018, presso la sede del Comune a seguito degli incontri per la utilizzazione del Fondo dell'anno 2018 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e per la modificazione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Corleone, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

dott. Lucio Guarino (*Segretario generale*)

dott. Vincenzo Mannina (*Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona*)

dott.ssa Liliana Di Miceli (*Responsabile del Settore Economico – Finanziario*)

La delegazione sindacale

CGLEP

R.S.U., nella persona di:

RANDAZZO ANTONELLA

MANASSERI CIRO

GENNUSA VINCENZO

CATANIA GIUSEPPE

DRAGNA GIACOMO

GRIZZAFFI PATRIZIA

BRIGANTI ANTONINO

GRIZZAFFI GIROLAMO

RUGGIRELLO TOMMASO

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

CGLEP Giuseppe Di Miceli


sottoscrivono il contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità economica 2018.

Il Presidente della delegazione di parte pubblica



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of horizontal strokes on the right.

Le organizzazioni sindacali







A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name or set of initials.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE

Articolo 67, CCNL 2016 - 2018

Comma 1 - Risorse stabili	2018
a) Importo anno 2017 certificato dall'organo di revisione che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31, c. 2 CCNL 22.1.2004 dell'anno 2017, tra cui: - Fondo progressioni economiche; - indennità di comparto; - quota 0,20% monte salari 2001 (esclusa dirigenza)	€ 257.959,05
b) Dall'importo come sopra determinato vanno detratte le risorse che gli enti hanno destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. istituite	€ 0,00
Differenza a - b	€ 257.959,05
Comma 2 - Incrementi del fondo	2018
a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 0,00
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	€ 3.907,01
c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 1.659,05
d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	€ 0,00
e) importi necessari a sostenere <i>a regime</i> gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies	€ 0,00

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
g) importi corrispondenti a <i>stabili</i> riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	€ 44,78
h) risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)	€ 0,00
Comma 3 - Risorse variabili da definire di anno in anno	2018
a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001	//
b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	//
c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	€ 485,30
d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 539,09
e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999	
f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	€ 100,00
g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	//
h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 (<i>1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, c. 2 CCNL 1999</i>)	//
i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (<i>Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 1999</i>)	//
j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (<i>regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre P.A.</i>)	//
k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, <i>al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno</i> , degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito	//









RIEPILOGO COSTITUZIONE FONDO

	2018
Totale risorse stabili	€ 263.569,89
di cui extra tetto	€ 3.907,01
Totale risorse variabili	€ 1.124,39
di cui extra tetto	€ 485,30
A) TOTALE FONDO 2018	€ 264.694,28
b) Totale extra tetto	€ 4.392,31
DIFFERENZA a - b	€ 260.301,97


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered below the table. Some are written vertically on the right side, while others are more horizontal. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive names.

IPOTESI DI UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE
 Articolo 68, CCNL 2016 - 2018

Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 1	2018
a) differenziale progressioni economiche a regime	€ 2.519,48
b) progressioni economiche anni precedenti	€ 56.676,45
c) indennità di comparto	€ 34.169,76
d) incremento delle indennità personale educativo asili nido	€ 0,00
e) indennità personale ex-VIII qualifica	€ 516,48
f) indennità art. 70-septies CCNL 2018	€ 1.264,26
TOTALE utilizzi vincolati	€ 95.146,43
Risorse destinate agli istituti di cui all'art. 68, comma 2	2018
a) performance organizzativa (quota del ...% delle risorse variabili)	€ 106.430,92
b) performance individuale (quota del ...% delle risorse variabili)	€ 0,00
c) maggiorazione premio individuale (art. 69 CCNL 2018)	€ 0,00
d) indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis CCNL 2018):	
d.1) indennità di rischio	€ 5.500,00
d.2) indennità di disagio	
d.3) indennità maneggio valori	€ 1.100,00
e) indennità di turno (art. 23 CCNL 2018)	€ 2.740,19
f) indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 2018)	€ 38.000,00
g) indennità di riposo compensativo (art. 24 CCNL 14/9/2000)	€ 1.200,00
h) compensi per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL 2018)	€ 13.991,66
i) indennità di funzione personale P.M. cat. C/D (art. 56-sexies CCNL 2018)	€ 0,00
l) indennità servizio esterno di vigilanza (art. 56-quinquies CCNL 2018)	€ 0,00
m) incentivi a personale P.M. per progetti di potenziamento dei servizi di sicurezza e controllo stradale (art. 56-quater CCNL 2018)	€ 0,00
n) progetti per il conseguimento di obiettivi dell'ente (art. 67, c. 5, lett. b, CCNL 2018)	€ 0,00
o) compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 68, c. 2, lett. g, CCNL 2018):	€ 485,30
o.1) incentivi per l'attività di recupero dell'evasione fiscale relativa all'ICI (art. 3, comma 57, legge 23.12.1996, n. 662; art. 59, comma 1, lett. p, D. Lgs. 15.12.1997, n. 446)	€ 0,00
o.2) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma	€ 0,00
o.3) compensi professionali Avvocatura dell'ente (art. 9, D.L. n. 90/2014 nei limiti dettati dalla stessa norma, c. 7)	€ 0,00
o.4) compensi Istat	€ 0,00
o.5) altro _____	€ 0,00
p) compensi messi notificatori (art. 54 CCNL 14/9/2000)	€ 100,00
q) progressioni economiche relative all'anno di effettuazione	€ 0,00
r) somme corrispondenti ai risparmi derivanti dal Piano Triennale di razionalizzazione ex D.L. n. 98/2011 (delib. G.C. n. ... del ...)	€ 0,00

TOTALE utilizzi da contrattare € 169.548,07

RIEPILOGO COSTITUZIONE E DESTINAZIONE FONDO

	2018
Totale risorse stabili (art. 67 CCNL 2018)	€ 263.569,89
Totale risorse variabili (art. 67 CCNL 2018)	€ 1.124,39
a) Totale	€ 264.694,28
Somme destinate agli utilizzi vincolati (art. 68 CCNL 2018)	€ 95.146,43
Somme destinate agli utilizzi da contrattare (art. 68 CCNL 2018)	€ 169.547,85
b) Totale	€ 264.694,28
DIFFERENZA Totale a - b	€ 0,00

CBCL
BU
Giacca Petrucci
Pietro
Prestello
Prestello

Glenn
Musa



CITTÀ DI CORLEONE

AREA METROPOLITANA DI PALERMO

1° settore – Affari generali e servizi alla comunità e alla persona

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO ANNO 2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE – Art. 67 del CCNL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali e risultano suddivise in:
 - a. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - b. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto

dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato l'art.9, comma 2 bis, ultimo periodo, del DL 78/2010, convertito con Legge n.122 del 30/07/2010, così come modificato dall'art.1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n.147, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, ovvero per quanto operato (a saldo) nel quadriennio 2011-2014;

Visto che ai fini della corretta interpretazione della norma in questione è stata emanata la Circolare n.8/2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, seguita dalla Circolare n.20/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta “minusvalenza fissa”), con cui sono state fornite le istruzioni operative in merito a tali disposizioni e in cui è esplicitato che, per effetto della normativa sopra richiamata, dall'anno 2015:

- non opera più il limite del fondo rispetto all'anno 2010;
- non si applicano le decurtazioni in relazione alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018, con esclusione, comunque, di quelle voci non assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 279.871,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse pari a € 925,00, (compensi ISTAT), è di € 278.946,00;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2018, riportato nell'allegato "Verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2018";

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del
- medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- il disposto contrattuale dell'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018, secondo il quale il fondo è integrato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data per cui è permesso l'incremento della parte stabile del fondo per euro 3.907,01 come riportato nell'allegato "Prospetto di calcolo del differenziale delle progressioni orizzontali";
- nel corso dell'anno 2017 vi sono state numero 5 (cinque) cessazioni (due con RIA) di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per ulteriori euro 1.659,05 (disposto contrattuale dell'art. 67, comma 2, lettera c), del CCNL 21 maggio 2018) come riportato nell'allegato "Prospetto di calcolo della RIA parte stabile";
- è consentito l'incremento per un importo corrispondente a stabile riduzione del 3% annuo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario corrispondente per l'anno 2018 ad € 44,78 (valore per l'anno 2017 € 46,16);
- La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 19/sez. aut/2018/QMIG pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n.221/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2018:
 - vengono inserite le somme incamerate per i servizi prestati dal personale di P.M. per manifestazioni realizzate da privati ai sensi dell'art. 22, comma 3 bis, del D.L. 50/2017 per €485,03 come da comunicazione da parte del Comando di P.M.;

- vengono inserite le somme relative all'incremento della parte variabile del fondo corrispondente alla frazione di Retribuzione di Anzianità calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione anno 2017 per € 539,09 come riportato nell'allegato "Prospetto di calcolo della RIA parte variabile";
- vengono inserite le risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000 relative alla notificazione di atti giudiziari per € 100,00;
- non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto non comunicate dal competente ufficio;
- non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 30, comma 9 del regolamento IUC approvato con deliberazione del C.C: n. 80/2014 come da richiesta del responsabile del 2° settore per gli accertamenti IMU per gli anni 2013 e 2014 in quanto in assenza di uno specifico intervento legislativo non è legittimo riconoscere il compenso incentivante aggiuntivo in favore del personale allo scopo impiegato neanche per via regolamentare;¹

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";²

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad € **264.694,28** come da prospetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate Art. 67, CCNL 2016 – 2018 - anno 2018", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL Funzioni locali;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.153 del 20.12.2018, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi delle disposizioni contenute al Titolo II del CCNL 21 maggio 2018 del personale Comparto Funzioni Locali (disciplinanti i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa), destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'

¹ Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana deliberazione n. 72/2018.

² 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

art.4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Richiamata la deliberazione n.157 del 20.12.2018, con cui la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio 2018 - 2020 nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del 1° settore – Affari generali e servizi alla comunità e alla persona, come nominato con decreto sindacale, numero 3 del 22 febbraio 2018;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come da prospetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate Art. 67, CCNL 2016 – 2018 - anno 2018", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2018 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa: Progressioni economiche orizzontali storizzate, Indennità di comparto, indennità da riconoscere al personale di cui alle ctg. A e B (art. 70 septies CCNL Funzioni locali) come da allegati prospetti riassuntivi;
- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
- 7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL Funzioni locali.
- 9) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;



Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 1° Affari generale e servizi alla comunità e alla persona;

che il responsabile del procedimento è la sig.ra Bianchino Calogera;

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
f.to Bianchino Calogera

Allegati:

Prospetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate Art. 67, CCNL 2016 – 2018 - anno 2018";

Prospetto "Ipotesi di utilizzo fondo risorse decentrate";

Prospetto del fondo anno 2016 per la verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2018;

Prospetto di calcolo del differenziale delle progressioni orizzontali;

Prospetto di calcolo della RIA – parte stabile;

Prospetto di calcolo della RIA – parte variabile;

Prospetto delle progressioni economiche storiche al 2018;

Prospetto calcolo dell'indennità di cui all'art. 70-septies CCNL 2018

